

Risposta interpello n. 429/2021: Deducibilità dell'avviamento in caso di cessazione del ramo d'azienda.

IL QUESITO

- Nel 2015 la Co S.p.A. acquistava la piena proprietà di un ramo d'azienda il cui prezzo comprendeva anche un valore di avviamento.
- Tale avviamento veniva ammortizzato civilisticamente e le relative quote venivano dedotte fiscalmente ex articolo 103, comma 3, del TUIR.
- Nel 2020 Co S.p.A. decideva di cessare l'operatività del ramo acquisito, con la necessità di azzerare il valore residuo dell'avviamento rilevando una sopravvenienza passiva.
- In mancanza di una norma specifica, l'istante richiede chiarimenti circa il trattamento fiscale della sopravvenienza rilevata.

I CHIARIMENTI

- Nel ripercorrere la natura ed il trattamento contabile dell'avviamento, l'Agenzia chiarisce che la cessazione d'azienda, o di un ramo di essa, individua un'operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle attività da essa svolte.
- Di conseguenza, nell'ipotesi di cessazione d'azienda, qualora l'avviamento residua di un valore fiscale – poiché non integralmente ammortizzato – si rileva necessariamente una sopravvenienza passiva che, rappresentando un sopravvenuta insussistenza di un'attività iscritta in bilancio in precedenti esercizi, concorre alla determinazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 101 co. 4.